

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. 27.

**Partecipazione della Regione ad una iniziativa culturale promozionale in Francia e alla celebrazione del II centenario della nascita di Ugo Foscolo.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri, realizza a Parigi e in altre città della Francia una iniziativa riguardante l'editoria storica e contemporanea veneziana e veneta e connesse manifestazioni culturali.

La Regione partecipa inoltre, in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alle celebrazioni relative al II centenario della nascita di Ugo Foscolo.

#### Art. 2

Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa complessiva di L. 78.000.000 così ripartita:

- a) L. 60.000.000 per la realizzazione dell'iniziativa promozionale in Francia;
- b) L. 18.000.000 per le celebrazioni foscoliane.

I provvedimenti di attuazione delle manifestazioni sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 78.000.000 dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 1979 al quale vengono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali »	L. 78.000.000	
Fondo finale di cassa	—	L. 78.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 78.000.000	L. 78.000.000

In aumento:

Cap. 051205066 « Partecipazione della Regione ad una iniziativa culturale promozionale in Francia ». (Capitolo di nuova istituzione)	L. 60.000.000	L. 60.000.000
Cap. 051205067 « Partecipazione della Regione alle celebrazioni del II centenario foscoliano » (Cap. di nuova istituzione)	L. 18.000.000	L. 18.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 78.000.000	L. 78.000.000

#### Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 aprile 1979

Tomelleri